



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Salerno**

PREMIO DI RICERCA

“U.N.G.D.C.E.C. FIRST CONTEST”

IL DOTTORE COMMERCIALISTA

**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Salerno**

QUALE PROTAGONISTA NELLA RISOLUZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Commissione di studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie –Anno 2017-2020 UNGDCEC SA

CONSIGLIERE DELEGATO

Dott. Ssa Alessia D' UVA

PROBIVIRI DELEGATI

Dott. Antonio DE LUCIA

Dott. Salvatore DE FRANCISCIS

COMPONENTI

Ivan AGOSTINO

Ornella OROPALLO

Antonella BENEDETTO

Alfonso RAGONE

Liliana BONADIES

Silvia RUSSO

Marta BRIGANTE

Luca SAVASTANO

Daniele CARRANO

Luca SORRENTINO

Andromeda DI FILIPPO

Rosaria VICIDOMINI

Maria Maddalena D'APUZZO

Paola D'URSO

Francesco DIANA

Enrico FASANO

Vincenzina LAUDISIO

Emilio LUCIBELLO

Annalaura MARTINO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Salerno**

PRESIDENTE

Pierluigi CHIARITO

VICE PRESIDENTE

Alfonso Maria GAETA

SEGRETARIO

Carlo DE LUCA

TESORIERE

Carmine NOSCHESE

CONSIGLIERI

Giuseppe ARLEO
Alessia D' UVA
Rosanna MARISEI

PROBIVIRI

Antonio DE LUCIA (presidente)
Americo RINALDI
Gabriele VIGILANTE
Salvatore DE FRANCISCIS
Maurizio CENNAMO

RAPPRESENTANTE DEI PRATICANTI

Roberta DI LEO

Sommario

PREFAZIONE	6
Capitolo I – IL SOVRAINDEBITAMENTO.....	8
1.1 I Requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura	9
1.2 Soggetti legittimati ad accedere alla procedura	13
Capitolo II – GLI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLO STATO DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	16
2.1 Gli organismi di Composizione della Crisi	17
2.2 Ruolo, Funzioni e Responsabilità dell'O.C.C.	18
2.3 Determinazione del Compenso dell'O.C.C.....	20
2.4 Il Giudice Delegato.....	23
Capitolo III – L'ACCORDO DEL DEBITORE “APERTURA DELLA PROCEDURA”	24
3.1 La Proposta di Accordo di composizione crisi	24
3.2 Il Deposito della Proposta	27
3.3 Gli Effetti protettivi del Patrimonio	28
3.4 La raccolta delle Adesioni e il Raggiungimento dell'Accordo	29
3.5 L'Udienza e l'Omologa dell'Accordo di Composizione	29
3.6 Gli Effetti dell'Omologa dell'Accordo	30
Capitolo IV – IL PIANO DEL CONSUMATORE	32
4.1 Apertura della Procedura “Piano del Consumatore” e la Proposta.....	33
4.2 Il Deposito della Proposta	34
4.3 Gli Effetti Protettivi del patrimonio	35
4.4 L'Udienza e L'Omologazione del Piano del Consumatore	35
4.5 Gli Effetti dell'Omologa del Piano del Consumatore	36
4.6 L'esecuzione dell'Accordo e del Piano del Consumatore	36
4.7 Le Fasi patologiche dell'Accordo di Composizione della crisi e del Piano del Consumatore	38
4.8 La Cessazione degli effetti dell'Accordo/Piano.....	38
4.9 Annullamento dell'Accordo di Composizione della crisi.....	39
4.10 Risoluzione dell'Accordo di Composizione della crisi.....	39
4.11 Revoca del Piano del Consumatore.....	40
Capitolo V – LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO “APERTURA DELLA PROCEDURA”	41
5.1 La Proposta di Liquidazione del Patrimonio	41
5.2 Il Deposito della Proposta	42
5.3 L'Esecuzione della Liquidazione del patrimonio – Formazione del Passivo.....	43
5.4 Formazione dell'Attivo.....	44
5.5 Riparto dell'Attivo	46
5.6 Chiusura della Procedura di Liquidazione.....	46
Capitolo VI – L'ESDEBITAZIONE.....	48
6.1 Profili fiscali tributari dell'esdebitazione	49
Capitolo VII – IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE E LA VERIFICA DELLA MERITEVOLEZZA.....	52

Capitolo VIII – LE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE.....	56
Capitolo IX – ORIENTAMENTI GIURISDIZIONALI DEL TRIBUNALE DI SALERNO	61
Ringraziamenti	64



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Salerno

PREFAZIONE

L'esdebitazione, introdotta nell'ordinamento italiano nel 2006, consente al fallito persona fisica di essere liberato definitivamente dei suoi debiti. Il fallito, se ne possiede i requisiti, viene quindi liberato dai debiti che non hanno trovato soddisfazione nel riparto fallimentare consentendo, in tal modo, all'imprenditore "onesto ma sfortunato" una nuova possibilità (fresh start).

Il legislatore supera l'approccio repressivo nei confronti del soggetto fallito del quale troviamo menzione nel Medioevo con la rottura del banco del debitore insolvente (da cui il termine bancarotta) e con l'obbligo di far indossare un berretto verde, in segno di pubblico scherno (da cui l'espressione "essere al verde").

Nel 2012 il legislatore ha introdotto, colmando il gap con gli ordinamenti degli altri Paesi, la procedura volontaria di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento per il consumatore e per gli altri soggetti non fallibili, consentendo anche l'esdebitazione.

La stampa ha presentato la Legge sul Sovraindebitamento come la Legge "salva suicidi" e "salva casa". È tuttavia bene chiarire che il solo deposito dell'istanza non crea effetti protettivi per il patrimonio (come avviene con il concordato con riserva ex art. 182-bis LF, introdotto con Decreto Sviluppo n. 83/2012). Non si tratta quindi di uno strumento a disposizione dei furbetti per eludere gli impegni presi ma consente al debitore di far fronte alle obbligazioni contratte in modo coerente con le proprie possibilità, alleviando la pressione psicologica che il sovraindebitamento crea e garantendo al contempo ai creditori la migliore soddisfazione possibile.

La legge n. 3 del 27/01/2012 ha subito le prime modifiche dopo pochi mesi con il DL n.179 del 18/10/2012. Dopo una lunga attesa, il DM n. 202 del 24/09/2014, ha definito i requisiti di iscrizione nel registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (c.d. O.C.C.) ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. n. 3/2012. Con il DL n. 83/2015 il legislatore è infine intervenuto con la delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

La formulazione della norma non ha inquadrato tutti gli aspetti della disciplina, ritroviamo infatti nelle sentenze dei Tribunali posizioni molto diverse tra loro.

Per addivenire a una linea di interpretazione univoca sarà necessario seguire l'evolversi della giurisprudenza. Nel frattempo è utile ricordare che una prima qualificata interpretazione della normativa è stata fornita dal Consiglio Nazionale (CNDCEC) con la pubblicazione delle "linee guida sulla crisi da sovraindebitamento", del "regolamento degli Organismi della crisi da sovraindebitamento", della "modulistica Organismi di composizione della crisi" e degli "aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento". Sull'argomento è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 19/E del 06/05/2015 "transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento" e la Fondazione Nazionale (FNC) con un approfondimento sulla "relazione del gestore della crisi al piano del consumatore".

La versatilità e le previsioni poco stringenti della normativa non devono lasciare spazio ad una lettura distorta e ad un abuso del ricorso a tale istituto (come è avvenuto con il concordato preventivo). Questo dipenderà, oltre che dai primi orientamenti giurisprudenziali, soprattutto da una corretta, attenta e continua informazione che dovrà essere rivolta alla collettività ed anche ai colleghi commercialisti ed agli avvocati che sono le prime linee in trincea nella soluzione della crisi.

Alessia D'Uva

Salvatore De Franciscis

Antonio De Lucia

Capitolo I – IL SOVRAINDEBITAMENTO

Il sovraindebitamento è il passaggio da un'esposizione debitoria sostenibile, comunemente accettata nel nostro ordinamento economico, a un'esposizione debitoria "critica", che si verifica allorquando il debitore non è più in grado di onorare alcune o tutte le sue obbligazioni.

La Commissione Europea definisce il sovraindebitamento come una "situazione di temporaneo o permanente squilibrio, nel patrimonio della famiglia, risultante da un atteso o da un inaspettato incremento delle spese o, viceversa dalla diminuzione del reddito della famiglia".

Possiamo suddividere il sovraindebitamento in due categorie:

- Attivo: eccessiva propensione dell'individuo al consumo (qui la causa è rappresentata da una sovrastima della proprie risorse o da una sottostima degli impegni);
- Passivo: non imputabile alle scelte del soggetto indebitato, ma risultante da variazioni imprevedibili delle fonti di reddito (qui le cause possono essere molteplici: perdita dell'occupazione, separazione coniugale, sopraggiungere di malattie o menomazioni gravi, perdita o deprezzamento dei beni immobili).

La profonda crisi economica e finanziaria che dal 2008 ha colpito i mercati globali ha imposto al legislatore nazionale la definizione di una disciplina che potesse offrire al tessuto sociale italiano gli strumenti necessari per affrontare il contesto economico post-crisi. Cosicché, con la L. n. 3/2012 recante "*Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*", e successive modifiche, il legislatore, fornendo per la prima volta la definizione normativa di sovraindebitamento, ha disciplinato strumenti di risoluzione dello stesso.

Il sovraindebitamento è definito come "*il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente*".

Come evidenziato da buona parte della dottrina¹ la disciplina, nella sua versione originaria, presentava non poche criticità che di fatto ne ridimensionavano la sua “utilità” (ad esempio mancava la previsione di un percorso di tipo liquidativo accanto al meccanismo della soluzione pattizia) e ne limitavano la sua funzione di strumento risolutivo e predittivo di situazioni di particolare disagio fino a *“prestarsi ad un uso in termini puramente dilatori, potendovi i debitori farvi ricorso al solo fine di beneficiare della moratoria, anche quando non avevano alcuna speranza di ottenere il consenso dei creditori o di poter adempiere alle scadenze previste dal piano, con la duplice conseguenza di un rallentamento della tutela esecutiva e di una ulteriore lievitazione dei costi”*².

Per farvi fronte si è intervenuto nuovamente sulla materia con il c.d. “Decreto Crescita-bis” convertito con L. n. 221/2012 e che ci introduce all’odierna disciplina che, senza dubbio alcuno, può ancora non dirsi “stabile” alla luce degli interventi proposti nel recente schema di DDL proposto dalla Commissione Rordorf³.

Con tale quadro normativo è possibile sostenere che la finalità della disciplina in esame è favorire il c.d. *fresh start* ovvero dare impulso all’esdebitazione del soggetto – consumatore che versa in condizione di difficoltà ovvero favorire il “risanamento” del soggetto – debitore al fine di consentire *“la conservazione di una attività imprenditoriale o professionale che possiede uno specifico valore intrinseco, il cui mantenimento va al di là dell’aspetto meramente consumistico”*⁴.

1.1 I Requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura

Per ottenere l’ammissione alla procedura di composizione della crisi occorre soddisfare due tipi di presupposti:

- a) soggettivo;
- b) oggettivo.

¹ Si veda Cfr. Manente D., *Gli strumenti di regolazione delle crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili introduzione alla disciplina della L. 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il c.d. “Decreto Crescita – bis”*, in *Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, n. 5/2013

² Cfr. Terranova, *La composizione della crisi da sovraindebitamento: uno sguardo d’insieme*, in *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, 2012.

³ Sul punto si veda cfr. Soldati N., *Il sovraindebitamento alla prova della riforma del diritto fallimentare*, in *I Contratti*, 6/2016.

⁴Cfr. Del Linz M., *op. cit.*, n. 5/2015.

Soggettivamente può beneficiare della disciplina chi, ai sensi dell'art. 6, c. 1, L. n. 3/2012, in qualità di debitore o consumatore è escluso dall'ambito di applicazione della Legge Fallimentare.

Prodromica all'individuazione analitica dei possibili destinatari occorre porre qualche precisazione in merito alla distinzione tra "debitore" e "consumatore" la cui diversa qualificazione ha importanti conseguenze sugli strumenti a disposizione del soggetto in difficoltà e, in particolare, per l'accesso ai maggiori benefici del piano del consumatore.

Spesso la figura di debitore e di consumatore possono tendere l'una verso l'altra, in situazioni ibride, nelle quali il debitore è anche consumatore e viceversa, ovvero situazioni per le quali il soggetto potrebbe essere qualificato quale debitore per il solo collegamento mediato ed accessorio ad una attività imprenditoriale come, ad esempio, il caso del fideiussore; si pensi, ancora, al caso di obbligazioni residue dell'imprenditore e del professionista che abbiano cessato l'attività di impresa⁵.

Invero, una definizione di consumatore è contenuta all'art. 6, c. 2, lett. b), L. n. 3/2012, ove è qualificato come *"il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*.

La questione è ampiamente dibattuta e di recente è intervenuta la Suprema Corte, con sentenza n. 1869/2016 che ha il pregio di chiarire taluni aspetti, tra i quali, la qualificazione di consumatore che *"comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero atinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria"*. La pronuncia sposta il focus dal soggetto

⁵ Vi è chi ha sostenuto che il richiamo contenuto all'articolo 12-bis, c. 3, dei crediti di cui all'art. 7, c. 1, consentirebbe anche l'ingresso di detti debiti nel piano del consumatore. Tale interpretazione sembra osteggiata dalla dottrina prevalente ed anche dai recenti interventi giurisprudenziali. Sul tema si veda cfr. Sabatelli E., *La Cassazione precisa la nozione di <<consumatore>> ai fini dell'accesso al procedimento riservato di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Il Diritto Commerciale e delle Società Fallimentari*, n. 5/2016.

alla natura delle obbligazioni assunte che “scadute e non adempiute che non devono essere riconducibili all'attività di impresa o professionale svolta”⁶.

Anche se la Cassazione si è spinta oltre creando un'apertura anche alla qualificazione del “fideiussore” quale consumatore⁷ per “gli impegni anche a favore di terzi”, nulla ancora vi è in merito a situazioni “ibride”, benché segnali di apertura verso una natura che si leghi alla prevalenza delle obbligazioni assunte (di consumo o di impresa) potrebbero arrivare dalla Commissione Rordorf.

Premesso ciò, i soggetti che possono potenzialmente accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sono:

- il consumatore;
- i professionisti che operano sia in forma individuale che in forma associata;
- gli imprenditori commerciali che non raggiungono le soglie di fallibilità⁸;
- gli enti non commerciali come, ad esempio, fondazioni ed associazioni;

⁶ Cfr. Pellicchia E., *Chi è il consumatore sovraindebitato? Aperture e chiusure giurisprudenziali*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, n. 9/2016. Sul punto si veda anche cfr. Capocchetti A., *Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – la nozione di “consumatore” nella disciplina della crisi da sovraindebitamento*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 4/2016. Sul tema si veda anche la pronuncia del Tribunale di Bergamo che con decreto del 12.12.2014 ha stabilito che “è consumatore solo quel debitore che sia persona fisica e che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e che, come tale appunto, merita una particolare attenzione. Ai fini dell'individuazione del consumatore occorre allora verificare le modalità dell'atto concluso, le forme utilizzate, le circostanze di tempo e di luogo di esso per svelare se l'oggetto dell'attività possa ritenersi destinato al soddisfacimento di bisogni inerenti la sfera privata, personale o familiare; solo infatti il soggetto che con determinati atti soddisfi bisogni di carattere personale o familiare può essere considerato consumatore, meritevole di una particolare attenzione normativa, e non invece colui che pur agendo al di fuori della propria attività professionale agisca in vista di scopi ad essa comunque connessi”.

⁷ Cfr. Pellicchia E., *op. cit.*, “l'estensione al fideiussore della qualità di consumatore è stata (per lungo tempo) negata, in applicazione del principio secondo il quale la qualità di debitore principale attrae quella del fideiussore, con la conseguenza che può essere ammesso al beneficio del sovraindebitamento il soggetto gravato da obbligazioni derivanti anche e soprattutto dalla prestazione di garanzie personali nell'interesse di società esercente attività di impresa”. Analogamente si è espresso il Tribunale di Bergamo, con decreto del 12.12.2014, stabilendo che “la qualità di debitore principale attrae quella di fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. Pertanto l'origine ingente dei debiti del proponente (fideiussore di società poi fallita) qualifica l'attività del sovraindebitato come estranea al consumo inteso come soddisfacimento di esigenza personale o familiare del debitore. Ne consegue nella specie l'inammissibilità del piano in quanto proposto da soggetto non legittimato ad avvalersi di tale strumento”.

⁸ Sono esclusi quei soggetti per i quali il fallimento non può essere dichiarato a causa di una soglia dello scaduto inferiore a 30.000 Euro (Art. 15, c. 9, L.F.).

- i soci e gli amministratori di società di capitali mentre, come sostenuto da più parti, non vi possono accedere i soci illimitatamente responsabili in virtù dell'assoggettamento al fallimento in estensione della società ex art. 147 L.F.º;
- le start-up innovative che nei primi quattro anni di operatività non sono soggette alle procedure concorsuali;
- l'imprenditore agricolo.

È evidente la volontà del legislatore di intervenire esclusivamente in settori in cui non sia già previsto dall'ordinamento alcun procedimento collettivo di composizione dell'insolvenza, restando fuori dall'ambito applicativo della disciplina in commento tutti i soggetti per i quali la legge ha già compiutamente regolato la liquidazione ed il concorso dei creditori. Spetta dunque all'interprete individuare in negativo i soggetti che possono essere ammessi alla procedura fra quelli non assoggettabili alle procedure di cui alla Legge Fallimentare.

Oggettivamente, il requisito di accesso alla procedura in esame è identificabile con lo "stato di sovraindebitamento", ai sensi dell'art. 6, c. 2, lett. a), L. n. 3/2012, inteso come "*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*".

A ben vedere, il presupposto oggettivo che discende dal dato letterale della norma in commento, risulta particolarmente ampio tanto da ricomprendere sia difficoltà economico-finanziarie che possono assurgere alla patologia (c.d. *difficoltà ad adempiere prospettica*) o che già siano patologia (c.d. *incapacità ad adempiere conclamata*), richiamando due concetti da tempo dibattuti quali quello di "stato di crisi" e "stato di insolvenza".

⁹ In realtà è da osservarsi che detta evenienza più che costituire causa preclusiva *ex ante* potrebbe costituire causa di risoluzione dell'accordo *ex post* in caso di fallimento della società.

In questa sede, rinviando ad autorevoli scritti sul tema della crisi e dell'insolvenza¹⁰, ci si limita ad osservare che la definizione fornita dal legislatore certamente risulta finalizzata a ricomprendere situazioni di inadempienza prospettiche o già attuali per soggetti differenti (consumatore – debitore) ove la loro individuazione e definizione (anche ai fini della definizione dello stato della patologia e del comportamento del debitore nella sua determinazione) varia per ciascuno di essi.

Oltre a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento (nei termini sopra definiti) per poter accedere alla procedura in commento è necessario che il debitore non incorra in particolari situazioni che la legge indica come cause di inammissibilità e, precisamente:

- a) la soggezione ad altre procedure concorsuali diverse da quelle del capo II della L. n. 3/2012;
- b) il ricorso, nei precedenti cinque anni ad altra procedura di sovraindebitamento;
- c) aver in precedenza subito provvedimenti di revoca, risoluzioni o annullamento dell'accordo omologato del piano del consumatore;
- d) l'incompletezza della documentazione allegata, che non consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- e) che hanno subito, per cause loro imputabili, provvedimenti di impugnazione, revoca o annullamento del piano.

1.2 Soggetti legittimati ad accedere alla procedura

Tra i soggetti legittimati a richiedere l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:

1. Imprenditore commerciale sotto-soglia: ai sensi dell'art. 1, c. 2, L.F., sono esclusi dal fallimento gli imprenditori commerciali sotto-soglia, vale a dire sotto i seguenti parametri di riferimento:

- attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad € 300.000;
- ricavi lordi complessivi annui non superiori ad € 200.000;

¹⁰ In merito si vedano, tra l'altro, le linee guida "Informativa e valutazione nella crisi d'impresa" e "Linee guida per la valutazione di aziende in crisi" elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, rispettivamente, nell'ottobre 2015 e dicembre 2016.

Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

- debiti di ammontare non superiore ad € 500.000, compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato.
2. *Imprenditore commerciale sopra-soglia* ma con debiti inferiori ad euro 30.000. Ai sensi dell'art. 15, c. 9 della L.F., l'imprenditore sopra-soglia non può essere dichiarato fallito se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è inferiore ad euro 30.000. Tuttavia, sussistono dubbi in merito all'ammissione alla procedura di composizione della crisi del soggetto comunque assoggettabile al fallimento nel corso del procedimento o anche dopo l'omologazione dell'accordo da sovraindebitamento, qualora in un nuovo procedimento risultino debiti scaduti superiori a euro 30.000. In favore dell'ammissione alla procedura potrebbe militare però la previsione di cui all'art. 12, c. 5, secondo cui la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo da sovraindebitamento.
 3. *Associazioni professionali o studi professionali associati*: le associazioni professionali non hanno soggettività giuridica, ma solo tributaria. Conseguentemente, in dottrina si ritiene che possano accedere alla procedura solamente con la sottoscrizione congiunta di tutti gli associati professionisti poiché il patrimonio delle associazioni professionali è regolato dalle norme sulla comunione.
 4. *Società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali*: le società semplici sono dotate di soggettività giuridica e, pertanto, i creditori sociali si soddisfano in via diretta sul patrimonio della società, ed in via sussidiaria, solidale e illimitata sul patrimonio dei soci, in concorso con i creditori particolari di questi ultimi. Pertanto, la proposta ai creditori può essere sottoscritta dagli amministratori nel rispetto delle norme sulla rappresentanza e amministrazione delle società semplici, ma dovrà tener conto anche del patrimonio dei singoli soci professionisti.
 5. *Enti privati non commerciali*: gli Enti privati non commerciali sono soggetti che esercitano attività senza fine di lucro e che hanno una rilevanza sociale potendosi occupare, fra le altre, di assistenza sociale, cooperazione e solidarietà internazionale, promozione del volontariato, tutela dei diritti etc..

Tali soggetti, allorché svolgono parzialmente attività commerciali, sono da ritenersi assoggettabili alle procedure concorsuali a condizione che superino i valori-soglia di cui all'art. 1, c. 2, della L.F..

Rientrano nella categoria in questione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- associazioni riconosciute ex art. 14 e ss, c.c.;
- fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss, c.c.;
- associazioni non riconosciute ex art. 36 e ss, c.c.;
- comitati ex art. 39 e ss, c.c.;
- organizzazioni di volontariato ex L. n. 226/1991;
- associazioni di promozione sociale ex L. n. 383/2000;
- organizzazioni non governative ex art. 28 L. n. 287/1991 ed ex L. n. 383/2000;
- associazioni sportive dilettantistiche ex L. n. 398/1991;
- enti lirici ex D.Lgs. n. 367/1996;
- ONLUS ex D.Lgs. n. 460/1997;
- centri di formazione professionale ex L. n. 845/1978;
- istituti di patronato ex L. n. 152/2001 e D.P.R. n. 1017/1986.

Capitolo II – GLI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLO STATO DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il legislatore dispone per il consumatore la possibilità di accedere alternativamente:

- al piano del consumatore, ex art. 6 *“il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8”*;
- all'accordo da sovraindebitamento, ex art. 7 c. 1-bis *“fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento”*;
- alla liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione”, ex art 14-ter *“in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni”*. Mentre, l'esdebitazione è possibile solo se il debitore è una persona fisica ex art. 14-terdecies: *“il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui”*.

Tutti gli altri soggetti diversi dal consumatore, quali imprenditori sotto-soglia, liberi professionisti, enti non commerciali, etc. che hanno debiti contratti nell'esercizio impresa e/o professione o debiti misti possono accedere alternativamente:

- all'accordo da sovraindebitamento;
- alla liquidazione¹¹ dei beni con possibile esdebitazione.

Occorre chiarire, in premessa, che oltre alla presenza dei presupposti sopra indicati, l'accesso ai benefici dilatori e/o esdebitatori di cui alla disciplina in esame, è ammesso a condizione che la proposta di accordo del debitore o il piano del consumatore:

- a) assicuri sempre il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.;

¹¹ Introdotto con il c.d. Decreto Crescita – bis.
Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

- b) assicuri il pagamento dei crediti relativi ai tributi comunitari, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, crediti assoggettabili solo a dilazione e non anche a falcidia¹²;
- c) includa la precisa indicazione di scadenze e modalità di pagamento dei creditori, con eventuali garanzie dei pagamenti.

2.1 Gli organismi di Composizione della Crisi

Le procedure previste dalla Legge n. 3/2012 ruotano tutte intorno alla figura dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), la cui finalità è quella di assistere il debitore in stato di indebitamento a predisporre una proposta di risanamento della situazione di crisi partecipando a tutte le fasi di questa procedura e la cui scelta è demandata alla discrezionalità del debitore.

Detti organismi, possono essere costituiti sia da enti pubblici che da enti privati, purché rispondano a determinati requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale. Questi inoltre, sono iscritti, di "diritto" (sezione A) o su domanda (sezione B), ad un registro tenuto presso il Ministero di Giustizia¹³.

Lo stesso art. 15, c. 9, consente poi che i compiti e le funzioni attribuite all'O.C.C. possano essere svolte da un professionista o una stp (società tra professionisti) in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. ovvero da un notaio a condizione, tuttavia, che siano nominati dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato.

¹² Sul punto occorre fare menzione della recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 aprile 2016 (causa C- 546/14) ove si posta "l'ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte dell'imprenditore che ha presentato domanda di ammissione a concordato preventivo, che non costituisca una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione del tributo e che non sia contraria all'obbligo gravante sugli stati dell'Unione di assicurare il prelievo generale dell'Iva nel territorio su cui insiste la propria sovranità, nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione". Tuttavia, allo stato, salvo successive aperture è da escludersi una sua estensione anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Sul punto si veda lo Studio condotto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, *La (in)falciddiabilità del credito IVA*.

¹³ Cfr. Del Linz M., *op.cit.*, n. 5/2015: "nella sezione A sono registrati gli Organismi iscritti di diritto, cioè quelli costituiti, anche in forma associata, dalle Camere di Commercio, dagli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei notai, dai Segretariati sociali di cui all'art. 22, c. 4, lett. a) della L. 328/2000. Nella sezione B, invece, sono registrati gli OCC iscritti solo su domanda di parte ex art. 4, c. 1, del D.M., cioè quegli Organismi di composizione della crisi creati dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle Università pubbliche. Entrambe le sezioni contengono anche l'elenco dei gestori delle crisi che operano per gli organismi medesimi, cioè i dati individuali delle persone fisiche che concretamente gestiscono, individualmente o collegialmente, i procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento".

Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

Questi organismi assumono all'interno di ogni singola fase della procedura un ruolo di rilievo, così come indicato all'art.15 della L. n. 3/2012, che, in una fase iniziale, sarà di ausilio alla composizione della proposta, in una fase successiva sarà di attestatore della veridicità dei dati e, quindi, di garante nei confronti dei creditori¹⁴, mentre nell'ultima fase l'O.C.C. affiancherà il giudice nella pubblicità, nell'omologa e nella successiva esecuzione dell'accordo¹⁵.

2.2 Ruolo, Funzioni e Responsabilità dell'O.C.C.

L'Organismo di Composizione della Crisi è chiamato a svolgere funzioni differenti, ma sempre con l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento e il buon esito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Come enucleato all'art. 15 comma 5 della L. n. 3/2012: *“L'organismo di composizione della crisi (..) assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso”*, attraverso:

- 1) la verifica della veridicità dei dati;
- 2) l'attestazione della fattibilità del piano;
- 3) la pubblicità;
- 4) le comunicazioni ai terzi.

L'OCC, inoltre, svolge funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione se disposto dal G.D.

¹⁴Sul tema il Tribunale di Bergamo, con decreto del 31.03.2015, Est. Vitiello, si è così espresso: *“l'organo di composizione della crisi da sovraindebitamento ha il compito di attestare, sotto la propria responsabilità, anzitutto l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi e, in secondo luogo, l'attuabilità degli accordi medesimi, intesa come idoneità degli stessi a consentire il soddisfacimento dei creditori concorsuali come previsto dalla proposta”*.

¹⁵Cfr. Del Linz M., *op.cit.*, n. 5/2015: *“in particolare, nelle procedure di ristrutturazione, cioè gli accordi di composizione della crisi e i piani del consumatore, a questi soggetti spetta l'assunzione di ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano e all'esecuzione dello stesso, prerogative che nei tradizionali procedimenti concorsuali spettano al consulente di parte. Inoltre, devono accertare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ed attestare la fattibilità del piano, compiti solitamente riservati alla figura del professionista attestatore designato dal debitore. A tali funzioni, poi, se ne aggiungono altre che comunemente competono all'ausiliario del giudice, ad esempio svolgere la liquidazione, se così deciso con il decreto di omologazione, e custodire-gestire il patrimonio del debitore, se previsto nel piano, oppure al cancelliere, come eseguire le pubblicità richieste e compiere le comunicazioni disposte dal giudice. Nella procedura di liquidazione dei beni, invece, il ruolo centrale dei soggetti, la cui nomina spetta sempre al debitore, emerge palese dal fatto che senza una loro relazione particolareggiata attestante le cause dell'indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, i motivi dell'incapacità dell'adempimento, la sua solvibilità negli ultimi cinque anni, l'esistenza di atti impugnati dai creditori e un giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata, la domanda di liquidazione non può essere presentata al tribunale”*.

I controlli dell'Organismo di Composizione della crisi o del gestore della crisi devono essere esercitati in modo da ricostruire le cause del sovraindebitamento degli ultimi 5 anni, accertando altresì l'esposizione debitoria e le eventuali cause in corso. Dunque, il professionista delegato O.C.C. e/o gestore della crisi dovrà consultare, previa autorizzazione del Giudice Delegato, le banche dati ed effettuare i seguenti accessi:

- 1) anagrafica tributaria;
- 2) centrali rischi Banca d'Italia;
- 3) CRIF;
- 4) Enti locali;
- 5) carichi pendenti;
- 6) visure protesti;
- 7) registro P.R.A.;
- 8) Equitalia.

I dati acquisiti dai predetti accessi, a norma dell'art. 15 L. n. 3/2012, possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati a norma dell'art. 15 c. 11, tramite raccomandata a/r o tramite pec non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

È possibile raggruppare le funzioni del professionista O.C.C. nei seguenti tre macro gruppi, ai sensi degli artt. 7, 9 e 13 della L. n. 3/2012:

- ausilio al debitore nella elaborazione del piano sottostante alla proposta e nell'esecuzione della stessa;
- ausilio al giudice, attraverso la redazione della relazione particolareggiata, nella verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, nel rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano;
- organo liquidatore¹⁶ nella procedura di liquidazione del patrimonio o di gestore della liquidazione.

¹⁶ Da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti previsti dall' art. 28 del RD 267/1942 per il curatore fallimentare; ai sensi del comma 8 dell' art. 15 può essere anche un OCC
Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

La responsabilità dell'O.C.C. è annunciata dall'art. 16, commi 2 e 3, L. n. 3/2012, per i seguenti casi:

- a) false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti allegati o alla fattibilità del piano, ovvero nella relazione relativa al piano del consumatore, all'accordo di composizione della crisi o alla liquidazione del patrimonio;
- b) omissione o rifiuto di un atto dell'ufficio che abbia determinato dei danni per i creditori.

La pena consiste nella reclusione da uno a tre anni e una ammenda da euro 1.000,00 ad euro 50.000,00.

2.3 Determinazione del Compenso dell'O.C.C.

Prima dell'entrata in vigore del D.M. 2002/2014 il compenso del professionista era determinato tenendo presente il disposto art. 15 comma 9 della L. n. 3/2012, la quale prevedeva un regime transitorio, in base al quale i compensi venivano determinati come di seguito:

- a) per l'accordo e piano del consumatore secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, ridotti del 40%;
- b) per la liquidazione dei beni secondo i parametri previsti per i curatori fallimentari, ridotti al 40%.

Oltremodo era anche previsto che i compensi, in favore dei commissari e dei curatori, fossero calcolati in percentuale (minima e massima) sull'attivo realizzato e sul passivo accertato, secondo scaglioni progressivi.

In seguito, al D.M. 2002/2014 si è stabilito che l'O.C.C. in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato calcolerà il proprio compenso facendo riferimento agli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del predetto Decreto.

Anche per la determinazione dei compensi dell'Organismo nominato dal giudice (art. 15, c. 9, L. n. 3/2012), si applicano le disposizioni seguenti (art. 14, c. 1, D.M. 202/2014).

Le nuove disposizioni in materia di determinazione del compenso dell'OCC sono:

- l'art. 14, prevede che l'onorario sia calcolato secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi (artt. da 15 a 18 del decreto in commento) stabilendo, altresì, la condizione che allo stesso organismo di composizione della crisi, spetti un rimborso spese forfettario nella misura ricompresa tra il 10% ed il 15% calcolato sul compenso ed il rimborso integrale per le spese effettivamente sostenute e puntualmente documentate. Le limitazioni previste dai commi precedenti non sono vincolanti nella determinazione del compenso;
- l'art. 15, regola i criteri di determinazione dei compensi, tenuto conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dei tempi di svolgimento, della complessità dell'incarico e dell'utilizzo di eventuali ausiliari;
- l'art. 16, definisce i parametri con i quali si determina il compenso dell'Organismo, in ipotesi di procedure di accordo da sovraindebitamento e di piano del consumatore in cui sono previste forme di liquidazione dei beni.

I criteri di calcolo sono:

- a) Per l'accordo da sovraindebitamento ed il piano del consumatore per i quali è prevista una forma di liquidazione dei beni (art. 16, c. 1, D.M. 202/2014).

1) Art. 1, comma 1, D.M. 30/2012, sul totale attivo realizzato:

PARAMETRI		%	
Da	A	Mi	M
-	16.227,	12	14
16.227,	24.340,	10	12
24.340,	40.567,	8,	9,
40.567,	81.135,	7,	8,
81.135,	405.67	5,	6,
405.67	811.35	4,	5,
811.35	2.434.0	0,	1,
2.434.0	22.000.	0,	0,

2) Art. 1, comma 2, D.M. 30/2012, sul totale passivo accertato:

PARAMETRI		%	
Da	A	Mi	M
-	81.131,	0,	0,
81.131,	68.000.	0,	0,

- b) Per l'accordo da sovraindebitamento ed il piano del consumatore per i quali non è prevista una forma di liquidazione dei beni (art.16, c. 2, D.M. 202/2014), è previsto che all'OCC spetti, oltre al compenso per la gestione della procedura fino alla fase di omologa, anche un compenso per l'opera prestata successivamente all'omologazione del piano.
- c) Nell'ipotesi di gruppi di imprese le modalità di determinazione del compenso sono le stesse di cui al punto a), tuttavia, in questo caso, la norma esclude dal calcolo dell'attivo e del passivo le poste contabili rappresentative dei cd. "movimenti infragruppo" (es. finanziamenti e reciproci ribaltamenti di attivo e di passivo attraverso ripartizioni o compensazioni), le quali, ai fini del calcolo, verranno di fatto reciprocamente "elise", non costituendo poste attive e passive effettive.

Infine, ai commi 4 e 5, l'art. 16 (D.M. 202/2014) prevede che:

- i compensi relativi ai punti a), b) e c) sono ridotti nella misura compresa tra il 15% ed il 40%, in funzione della comprovata minore complessità dell'opera;
- l'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può essere comunque superiore al 5% dell'attivo destinato ai creditori, per le procedure che presentano un passivo di ammontare superiore ad € 1.000.000 e del 10%, nell'ipotesi in cui la procedura presenti un passivo inferiore all'importo di € 1.000.000.

La limitazione è esclusa in presenza di procedure con un attivo inferiore ad € 20.000.

- L'art. 17 fissa un principio di suddivisione dell'onorario tra gli Organismi che si sono avvicendati nella gestione della procedura, improntato ad un criterio di proporzionalità, in funzione del lavoro effettivamente svolto da ciascuno di essi.
- L'art. 18 regola la determinazione del compenso nei casi di procedimento di liquidazione del patrimonio. Il compenso spettante al liquidatore si calcola applicando una percentuale sul totale dell'attivo liquidato e sul totale del passivo accertato, richiamando altresì le medesime condizioni di cui all'art. 16, D.M. 202/2014 (ovvero l'art.1, commi 1 e 2, D.M. 30/2012).

2.4 Il Giudice Delegato

A seguito della presentazione della proposta da parte del debitore, la valutazione circa la continuazione o meno della procedura è affidata al giudice in composizione monocratica¹⁷ che, valutata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. n. 3/2012, fissa con decreto la data dell'udienza con la quale si apre definitivamente il procedimento. Il giudice valuterà dunque i requisiti di ammissibilità¹⁸, il contenuto del piano e la documentazione allegata e stabilirà la pubblicità della proposta ai creditori affidandola all'OCC. Fino alla data di omologazione dell'accordo, il giudice sarà l'unico a poter autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione pena l'inefficacia degli stessi nei confronti dei creditori anteriori alla pubblicità del decreto di ammissione.

Al giudice spetta anche il potere di revocare il decreto nel caso in cui nel corso della procedura- siano accertati atti in frode ai creditori compiuti da parte del debitore. Il compito finale del giudice è quello di omologare la procedura ed egli ha il potere di omologarla anche in presenza di contestazioni qualora dovesse ritenere il piano conveniente e che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore a quanto risulterebbe dalla alternativa procedura di liquidazione¹⁹.

¹⁷Cfr. Manente D., *op. cit.*, 5/2013:" a questa conclusione si perviene sul rilievo che la citata disposizione, deviando dal modulo procedimentale richiamato, prevede espressamente che i provvedimenti resi dal "giudice" possono essere fatti oggetto di reclamo al Tribunale, in composizione collegiale, della quale non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento gravato".

¹⁸Sul tema il Tribunale di Bergamo, con decreto del 31.03.2015, Est. Vitiello, si è così espresso "*nell'ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice delegato è chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative*".

¹⁹ Sul tema il Tribunale di Pistoia, con decreto del 19.11.2014, si è così espresso: "*In sede di omologa dell'accordo previsto dall'articolo 12 della Legge n. 3 del 2012, il giudice dovrà verificare non solo il raggiungimento di una maggioranza favorevole pari al 60% dei creditori, ma anche l'integrale pagamento dei crediti impignorabili e di quelli per Iva e ritenute operate e non versate. Nel caso venga fatta opposizione, il giudice dovrà altresì valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla seconda sezione della legge citata*".

Capitolo III – L'ACCORDO DEL DEBITORE “APERTURA DELLA PROCEDURA”

L'azione di ricorso alla procedura di composizione della crisi può essere intrapresa soltanto dal debitore.

La legge rimette all'autonomia del debitore le scelte in ordine al contenuto dell'accordo e del piano del consumatore, che quindi, da un lato può essere il più vario, e dall'altro può avere come obiettivo, nel caso in cui il debitore sia un imprenditore, il salvataggio o la liquidazione dell'impresa.

La procedura prende il via, alternativamente, attraverso il deposito di un'istanza per la nomina

- di un professionista incaricato o di un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente – individuato dal luogo di residenza del debitore o dalla sua sede principale – versando il contributo unificato in misura fissa, pari ad € 98,00 con marca da bollo di € 27,00;
- di un Gestore della Crisi al Referente di un Organismo di Composizione della Crisi iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (costituito ai sensi e per gli effetti del Regolamento pubblicato in G. U. n. 21 del 27.01.2015).

Il Professionista/Gestore così incaricato coadiuverà *ex art. 7 L. n. 3/2012* il debitore nella predisposizione dell'Accordo.

Trattandosi di volontaria giurisdizione, non è necessaria l'assistenza di un legale, in quanto l'istanza può essere presentata personalmente dal debitore.

3.1 La Proposta di Accordo di composizione crisi

La Proposta di Accordo dovrà esplicitare:

- scadenze e modalità di pagamento dei debiti;
- per i pagamenti non effettuati in denaro, la percentuale di soddisfazione del creditore;
- le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti;
- le modalità dell'eventuale liquidazione dei beni, dando conto delle procedure da adottare e dei tempi ipotizzabili;

Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

- le spese correnti necessarie al sostentamento del proponente e della sua famiglia, corredato dell'indicazione circa la composizione del nucleo familiare e del certificato dello stato di famiglia;

La proposta inoltre:

- dovrà garantire il regolare pagamento dei impignorabili²⁰ ai sensi dell'art. 545 c.p.c.²¹ e l'integrale pagamento, anche dilazionato, dei tributi costituenti risorse proprie dell'UE;

²⁰**Crediti impignorabili** – Non possono essere pignorati i **crediti alimentari**, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto (1).

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza (2). Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (3). Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito (4)(5). Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette (6). Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [c.c. 1881, 1923, 2751, n. 7; c.p.c. 514] (7). Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge (8). Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge (9). Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio (10).

²¹ La norma testualmente recita: *“Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedenti*

Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

- può prevedere la soddisfazione parziale dei crediti con diritto di prelazione, purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione;
- può prevedere la falcidia di tutti i crediti diversi da quelli impignorabili, ivi compresi quelli muniti di titolo di prelazione;
- può prevedere la ristrutturazione dei debiti e soddisfare i creditori in qualsiasi modo e forma, anche con la cessione di cespiti o di crediti presenti o futuri;
- nell'ipotesi in cui il patrimonio del debitore non garantisca la fattibilità del piano, può essere garantita da terzi che consentano la copertura della parte mancante all'attuazione dell'accordo;
- in caso di continuazione dell'attività d'impresa, può prevedere una moratoria sino ad 1 anno dalla data dell'omologazione per i creditori muniti di titolo di prelazione, salvo che venga disposta la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione;
- può prevedere l'indicazione della volontà del debitore di far nominare dal tribunale un gestore della liquidazione dei beni presenti, il quale deve essere un professionista avente i requisiti di cui all'art. 28 della L.F.;
- deve indicare eventuali limitazioni alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, di pagamento elettronico a credito, all'accesso al mercato del credito a consumo.

Alla proposta, inoltre, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e le relative scadenze;
- ricostruzione della posizione fiscale del debitore;
- indicazione dei contenziosi pendenti²²;
- elenco di tutti i beni del debitore;
- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;

temente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge".

²²In merito si vedano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 19/E del 6 maggio 2015.

Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- scritture contabili degli ultimi tre anni, se il debitore svolge attività d'impresa, con la dichiarazione di conformità all'originale;
- attestazione dell'accordo rilasciata dall'OCC/professionista nella quale si attesta la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, nonché la fattibilità dell'accordo di composizione, ossia la capacità del debitore di rispettare gli impegni insiti nell'accordo;
- specifica attestazione dell'O.C.C. in caso di pagamento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca che ne attesti il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione del bene/i su cui insiste la causa di prelazione (art. 7, c. 1).

Per quanto riguarda il trattamento dei crediti, nonostante la legge non faccia alcun esplicito riferimento all'applicazione generale della *par condicio creditorum*, si ritiene corretto adottare tale principio anche per la procedura in esame. In certi casi, però, e la recente giurisprudenza lo conferma, vi sono dei crediti di rilevanza sociale e giuridica maggiore rispetto ad altri: i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali il legislatore ha deciso fossero favoriti rispetto ad altri in caso di esecuzione sul patrimonio del debitore. Per tali crediti è possibile prevedere una falcidia, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi²³.

3.2 Il Deposito della Proposta

La Proposta di Accordo dovrà essere depositata presso il Tribunale competente sotto forma di ricorso; spetterà al Giudice con Decreto fissare l'udienza,

²³ Nel caso di inadempienza del debitore, il creditore potrà far vendere il bene oggetto di ipoteca e, sulla somma ricavata, potrà recuperare quanto gli è dovuto. In questo caso il creditore ipotecario non dovrà preoccuparsi della concorrenza degli altri creditori in quanto, in base all'articolo 2741, dovrà essere soddisfatto prima degli altri sul bene ipotecato. Sempre in merito al soddisfacimento di tali crediti, per le proposte di accordo che contemplano la continuazione dell'attività d'impresa, si può prevedere la moratoria fino ad un anno dall'omologazione, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione

da tenersi al massimo entro 60 giorni dal deposito della proposta, stabilendo e disponendo una forma idonea di pubblicità della proposta e del decreto, nonché la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese se il debitore esercita attività d'impresa, ai sensi dell'*art. 9 c. 3-quater*, *il deposito della proposta di accordo sospende il corso degli interessi convenzionali o legali*, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Il Giudice Delegato può inoltre concedere un termine perentorio non superiore a 15 per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti (art. 9, c. 3-ter).

Accertati i *presupposti di ammissibilità* (art. 7), di *contenuto* (artt. 8 e 9), di *competenza del Tribunale* (art. 9), il Giudice Delegato fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo che la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto (art. 10, c. 1) venga effettuata almeno 30 giorni prima del termine di legge per la comunicazione di consenso da parte dei creditori, mentre l'OCC, entro massimo tre giorni dal deposito della Proposta l'O.C.C. dovrà provvedere al deposito della stessa presso l'Agente per la riscossione, presso gli uffici fiscali decentrati e degli enti locali competenti, individuati sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante debitore.

3.3 Gli Effetti protettivi del Patrimonio

Ex art. 10, c. 2, su disposizione del Giudice delegato, dalla data di deposito della proposta e sino al momento in cui l'omologa diventa definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori, con eccezione dei titolari di crediti impignorabili.

Ex art. 10, c. 3-bis, nelle more tra la data del decreto di fissazione dell'udienza e fino all'omologazione dell'accordo, gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzati dal giudice pena la loro inefficacia rispetto ai Creditori anteriori la pubblicità del decreto. Per le imprese sembra essere chiaro il riferimento alla pubblicazione presso il Registro Imprese e, presumibilmente, con Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

riferimento alla data di iscrizione e non di deposito dello stesso, poiché solo allora si può ritenere eseguita la pubblicità prescritta.

Ex art. 10, c. 4, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

3.4 La raccolta delle Adesioni e il Raggiungimento dell'Accordo

I creditori, ricevuta la Proposta di accordo, almeno dieci giorni dell'udienza fissata dal Giudice, dovranno far pervenire all'O.C.C. una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta ed eventuali modifiche, poiché la proposta di accordo può essere modificata fino alla data in cui i creditori possono far pervenire il loro assenso o dissenso.

In caso di mancata espressione del voto creditore o in caso di ritardo, vale il principio de silenzio-assenso.

In caso di pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, questi non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Al fine del raggiungimento dell'accordo, è necessario il consenso del 60% dei crediti.

Raggiunto il quorum deliberativo necessario, l'O.C.C. è tenuto a trasmettere ai Creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento del quorum deliberativo, unitamente alla proposta. I Creditori avranno dieci giorni per sollevare eventuali contestazioni, riguardanti la fattibilità dell'accordo, la capacità del debitore di adempiere, la quantificazione dei crediti ai fini del computo del quorum deliberativo, ecc.

Successivamente, senza osservare particolari termini, l'O.C.C. trasmetterà al Giudice la stessa relazione precedentemente trasmessa ai creditori, unitamente alle contestazioni pervenute ed all'attestazione definitiva della fattibilità dell'accordo di composizione.

3.5 L'Udienza e l'Omologa dell'Accordo di Composizione

Nell'udienza da tenersi entro 60 giorni dal deposito della Proposta, *il Giudice dovrà preventivamente accertare l'eventuale presenza di iniziative o atti in frode ai Creditori, nel qual caso disporrà la revoca del decreto emesso.*

Nella stessa udienza, il Giudice verificherà che i consensi pervenuti all'OCC nei dieci giorni precedenti, raggiungano il quorum prescritto del 60% dei crediti, pena l'inapplicabilità della procedura, nonché le contestazioni pervenute, per il tramite dell'OCC, dai creditori, verificandone la sussistenza.

Qualora una o più contestazioni riguardino la convenienza dell'accordo, il Giudice potrà procedere all'omologazione dell'accordo solo quando, ai sensi dell'*art. 12 c. 2*, ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, in caso contrario il Giudice dovrà necessariamente esprimersi con il *diniego dell'omologa*.

Al fine di garantire il contraddittorio, all'udienza per l'omologazione partecipa anche il debitore. A tal fine, il Giudice, per consentire al debitore il diritto di difesa, dovrà concedergli un termine per il deposito di memorie difensive anche con l'eventuale indicazione dei mezzi istruttori²⁴.

Il termine per l'omologazione dell'accordo è fissato perentoriamente dall'*art. 12 c. 3-bis* in sei mesi, da computarsi dalla data di presentazione della proposta, e ciò al fine di garantire le ragioni creditorie.

Superato il predetto termine la domanda decade, e come nel caso di diniego dell'omologa da parte del Giudice, vengono meno gli effetti inibitori della proposta di cui al *c. 2 lett. c) dell'art. 10*.

Il decreto di omologa o di diniego è reclamabile entro dieci giorni dalla sua notificazione innanzi al Collegio; legittimati al reclamo sono i creditori che abbiano promosso contestazioni all'accordo in caso di omologa, e, ovviamente, il debitore in caso di diniego.

3.6 Gli Effetti dell'Omologa dell'Accordo

²⁴ Stanislao De Matteis e Nicola Graziano - *Crisi da Sovraindebitamento*, cit. p. 44
Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

Gli effetti dell'omologa si producono dal momento in cui è stata effettuata la sua pubblicità.

Ai sensi dell'*art. 12 c. 3*, l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della Proposta e del decreto di ammissione alla procedura. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo, ma in ogni caso, ai sensi dell'*art. 11 c. 3 e c. 4*, l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso e non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che non sia stato diversamente stabilito nella proposta stessa.



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Salerno

Capitolo IV – IL PIANO DEL CONSUMATORE

La normativa in tema di sovraindebitamento in fase di revisione del più volte citato Decreto n. 179/2012, ha dedicato un'autonoma procedura alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. La norma dà una specifica definizione di consumatore descrivendolo come il "*debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*" (art. 6, c. 2, lettera b)), il quale, con l'ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi o di professionisti abilitati, liberamente scelti, può proporre un piano per la ristrutturazione dei debiti che questi ha contratto personalmente, al di fuori dell'attività imprenditoriale o professionale svolta.

La peculiarità del piano rispetto all'accordo di composizione della crisi sta nel fatto che il piano viene proposto direttamente al giudice che ne valuta la fattibilità ed esprimerà parere favorevole o sfavorevole senza che sia necessario acquisire il consenso dei creditori. A tutela dei creditori, pertanto, per il solo Piano del Consumatore è richiesta specifica attestazione dell'OCC nella quale venga certificata la meritevolezza del consumatore, ossia che lo stesso non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia determinato colposamente il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali". La ratio è sicuramente quella di rafforzare la tutela dei creditori che non possono decidere sulla approvazione del piano.

Pertanto, la differenza di maggior rilievo, rispetto all'accordo di composizione, riguarda la mancata previsione di una percentuale minima di soddisfazione dei crediti²⁵ e di una votazione da parte dei creditori che anticipi l'omologa

²⁵ In merito si veda Cfr. Lucci P., *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, in *Il Fallimento*, n. 12/2016: "l'importo minimo per l'omologazione del piano del consumatore, invece, potrà essere ricavato a secondo del caso di specie e per giunta in via indiretta e per *relationem*, visto che esso sarà pari, al massimo, a quanto presumibilmente possa comunque ricavarsi dalla liquidazione di tutti i beni del debitore che possano essere in via alternativa oggetto della procedura di liquidazione del patrimonio, considerato, infatti, che sia l'organismo di composizione della crisi, sia lo stesso tribunale, in caso di contestazioni dei creditori o di terzi interessati, nel valutare la convenienza del piano, devono, ciascuno nel proprio ambito, confrontarlo con l'alternativa liquidatoria".

del Giudice in composizione monocratica, omologa che giungerà soltanto al termine di un “*giudizio fondato sulla fattibilità del piano e sulla meritevolezza del debitore valutata con riguardo alle cause del sovraindebitamento*”²⁶”.

Quindi, oltre ai documenti richiesti per la valutazione della fattibilità del piano, l'art. 9 comma 3-bis richiede la seguente documentazione finalizzata a determinare la sussistenza o meno dell'indispensabile requisito della *meritevolezza*, ossia:

- le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.

La meritevolezza dovrà essere anticipatamente valutata dal Gestore nello svolgimento delle sue funzioni, tuttavia il Giudice potrà sempre porsi in contrasto con le valutazioni espresse dall'Organismo ed assumere un proprio orientamento, sia in seno alla fattibilità del piano che in relazione alla meritevolezza del debitore. In questo senso al Giudice spetta, contrariamente a quanto dovrebbe avvenire nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione, il compito di entrare nel merito della fattibilità del piano: in sostanza, mancando la valutazione da parte dei creditori, sarà il Giudice a provvedere.

4.1 Apertura della Procedura “Piano del Consumatore” e la Proposta

L'azione di ricorso alla procedura del Piano del Consumatore può essere intrapresa soltanto dal consumatore stesso. Come per l'accordo di composizione della crisi deve essere nominato dal Tribunale o dal Referente di un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) il professionista/gestore che coadiuverà il consumatore nella predisposizione del Piano.

²⁶ Cfr. Manente D., *op.cit.*, n. 5/2013.

La *proposta di piano*, per essere ritenuta ammissibile, deve:

- garantire l'assicurazione del regolare pagamento, secondo i termini e le modalità previste dalla legge, dei crediti impignorabili;
- garantire il pagamento integrale, ancorché dilazionato, dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'I.V.A. e delle ritenute operate e non versate;
- garantire il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché previsto in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione;
- indicare la previsione delle scadenze e delle modalità di pagamento dei creditori, con l'eventuale indicazione delle garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e delle modalità per l'eventuale liquidazione dei beni;
- può prevedere l'eventuale affidamento del patrimonio ad un gestore per la custodia, liquidazione e distribuzione delle somme ricavate.

4.2 Il Deposito della Proposta

Il deposito del piano del consumatore deve essere effettuato *presso il Tribunale del luogo di residenza* del consumatore, corredata da:

- l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- i beni del consumatore e gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'attestazione circa la fattibilità del piano rilasciata dall'OCC;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proponente e della sua famiglia, corredato dell'indicazione circa la composizione del nucleo familiare e del certificato dello stato di famiglia.

Con particolare riferimento al contenuto del piano, l'art. 8 della legge in commento nel definirlo rimanda ai requisiti previsti per l'accordo ed ai suoi allegati, eccezion fatta, evidentemente, per le scritture contabili.

Entro massimo i tre giorni successivi, deposito del piano del consumatore, a cura dell'OCC presso l'agente della riscossione e gli uffici fiscali competenti, Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

corredata dell'indicazione della posizione fiscale del proponente e dei contenuti eventualmente pendenti.

Il giudice può concedere al massimo 15 giorni per la presentazione di integrazioni e nuovi documenti.

4.3 Gli Effetti Protettivi del patrimonio

Con il deposito del piano si sospende il corso degli interessi convenzionali e legali, ad eccezione che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

Ai sensi dell'*art. 12-bis*, se il piano è conforme ai requisiti, il giudice fissa immediatamente l'udienza con decreto d'urgenza ed è sua facoltà disporre la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Tale facoltà rimessa al G.D., rappresenta un'altra differenza con l'accordo, laddove invece la sospensione è obbligatoria.

Il professionista dovrà trasmettere il piano e il decreto a tutti i creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza.

La comunicazione a tutti i creditori della proposta del piano, prevista dalla legge, non è funzionale al voto, ma solamente ad un'eventuale contestazione relativa alla convenienza della proposta rispetto all'ipotesi di liquidazione del patrimonio. Anche in ipotesi di contestazione da parte di uno o più creditori, il giudice potrà comunque approvare il piano proposto dal consumatore quando ritenga quest'ultimo più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

4.4 L'Udienza e L'Omologazione del Piano del Consumatore

Verificata la fattibilità e idoneità del piano, il giudice omologa il piano disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

L'omologazione da parte del Tribunale del piano del consumatore deve avvenire entro sei mesi dal deposito della proposta ed è *vincolante* per tutti i creditori concorsuali.

Se il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, il decreto deve essere trascritto a cura dell'organismo di com-

posizione della crisi. Nel caso in cui ci siano beni pignorati, il giudice, nel decreto di omologa, nomina un liquidatore.

Sia il decreto di omologa, che l'ordinanza di diniego, sono reclamabili, ai sensi dell'articolo 737 del codice di procedura civile, davanti al tribunale competente con procedimento in camera di consiglio, della quale non deve far parte il giudice emittente.

Nel caso, invece, in cui il giudice non addivenga ad una valutazione di meritevolezza oppure, nel caso di contestazione sulla convenienza del piano, non ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa della liquidazione, emette un'ordinanza di diniego dell'omologazione, nella quale dispone l'inefficacia del provvedimento di sospensione delle azioni individuali eventualmente adottate precedentemente. Se il piano presentato dal debitore viene respinto dal giudice, il consumatore ha in ogni modo la possibilità di accedere alla procedura alternativa di liquidazione del patrimonio.

4.5 Gli Effetti dell'Omologa del Piano del Consumatore

L'omologazione da parte del Tribunale del piano del consumatore è *vincolante* per tutti i creditori concorsuali.

Ex art. 12-ter, quando il piano del consumatore è omologato, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Tali effetti, tuttavia, vengono meno in caso di mancato pagamento dei crediti. Il piano che è stato omologato, inoltre, è obbligatorio per i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la relativa necessaria pubblicità, mentre quelli con causa o titolo posteriori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Rimangono tuttavia impregiudicati i diritti dei creditori dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

4.6 L'esecuzione dell'Accordo e del Piano del Consumatore

Ai sensi dell'*art. 13*, se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il Giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi beni e delle somme incassate. Se invece la nomina del liquidatore non risulta essere obbligatoria, il patrimonio del debitore può essere affidato ad un gestore, nominato dal Giudice, per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, ovvero allo stesso debitore, il quale, quindi, non subirà lo spossamento dei beni per effetto dell'apertura della procedura²⁷.

La disciplina della fase esecutiva dell'Accordo e del Piano del Consumatore prevede un' incisiva funzione esercitata dall'OCC, che avrà il compito di:

- vigilare sull'esatto adempimento dell'accordo e del piano, vigilando sulla conformità degli atti posti in essere;
- comunicare ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- risolvere eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e del piano omologato.

Per le contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi, decide il giudice investito della procedura.

Tutti i pagamenti e tutti gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta e dell'omologa, e, pertanto l'azione della declaratoria di inefficacia potrà essere fatta valere solo dai creditori che abbiano iscritto o trascritto il titolo prima della data in cui è stata eseguita la pubblicità del procedimento.

Ai sensi del c. 3, *art. 13*, il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura della proce-

²⁷ Stanislao De Matteis e Nicola Graziano - *Crisi da Sovraindebitamento*, cit. p. 51
Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

dura e di omologa dell'accordo e del piano. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.

Una volta compiuti tutti gli atti di liquidazione previsti dall'accordo e dal piano e distribuite le somme ai creditori, la procedura si conclude.

4.7 Le Fasi patologiche dell'Accordo di Composizione della crisi e del Piano del Consumatore

Attraverso gli *artt. 11 c. 5, 14 e 14-bis*, la novellata Legge n. 3/2012 disciplina le fasi patologiche dell'Accordo e del Piano del Consumatore, ossia la cessazione degli effetti dell'accordo/piano, l'annullamento o la risoluzione dell'accordo di composizione della crisi e la revoca del piano del consumatore.

Legittimato a richiedere la fine anticipata della procedura in corso di esecuzione è *ogni creditore, ovvero ciascun creditore*.

La dichiarazione la cessazione degli effetti dell'accordo/piano, di annullamento o di risoluzione dell'accordo di composizione della crisi e la revoca del piano del consumatore comportano la cessazione retroattiva degli effetti dell'omologa nei confronti di tutti i creditori, ma non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

4.8 La Cessazione degli effetti dell'Accordo/Piano

Ai sensi dell'art. 11 c. 5, l'accordo e il piano cessano, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto recla-

mabile innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.

4.9 Annullamento dell'Accordo di Composizione della crisi

Il ricorso per la richiesta di annullamento dell'accordo deve essere presentata al Tribunale competente *entro sei mesi dalla scoperta del fatto, e non oltre 2 anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento* previsto dall'accordo allorquando si verificano le seguenti ipotesi:

- aumento o diminuzione del passivo con dolo o colpa grave;
- sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo;
- simulazione di attività insussistenti con dolo;

ossia quando il debitore artificialmente abbia rappresentato ai creditori una situazione patrimoniale tale da indurli erroneamente ad aderire all'accordo.

4.10 Risoluzione dell'Accordo di Composizione della crisi

Il ricorso per la richiesta di annullamento dell'accordo deve essere presentata al Tribunale competente, *a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro 1 anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo* allorquando si verificano le seguenti ipotesi:

1. irregolare adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accordo;
2. mancata costituzione delle garanzie;
3. impossibilità dell'esecuzione dell'accordo per cause non imputabili al debitore (es. perimento dei beni da liquidare);
4. in caso di dichiarazione di fallimento pronunciata a carico del debitore.

In caso di sopravvenuta impossibilità di eseguire l'accordo per cause non imputabili al debitore, prima che venga avanzata la richiesta di risoluzione da parte di un creditore, è nelle facoltà del debitore ex art. 13 c. 4, di concerto con l'OCC procedere alla modifica dell'accordo, ricominciando, di fatto, la procedura ex novo.

4.11 Revoca del Piano del Consumatore

Il ricorso per la richiesta di revoca del piano deve essere presentata al Tribunale competente, *a pena decadenza, entro 6 mesi dalla scoperta del fatto e comunque non oltre 1 anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto da piano* allorquando si verificano le seguenti ipotesi:

1. irregolare adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accordo;
2. mancata costituzione delle garanzie;
3. impossibilità dell'esecuzione dell'accordo per cause non imputabili al debitore (es. perimento dei beni da liquidare);
4. quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo;
5. quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo;
6. quando dolosamente sono state simulate attività inesistenti;

Per i soli casi di cui ai punti 4 - 5 - 6 il ricorso è proposto, *a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta, in ogni caso, non oltre 2 anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.*

Al debitore, ed agli eventuali terzi sottoscrittori dell'accordo in qualità garanti, è assicurato il contraddittorio.

Ai sensi dell'art. 11 c. 5 il giudice provvede alla revoca d'ufficio degli effetti dell'omologazione se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.

Capitolo V – LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO “APERTURA DELLA PROCEDURA”

La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore può essere utilizzata sia dal consumatore che dai soggetti non fallibili.

Tale procedura, a differenza di quanto normato per l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore, può essere intrapresa ai sensi dell'*art. 14-quater*:

- su istanza del debitore;
- su istanza del debitore e/o del creditore quando si sia verificato l'annullamento dell'accordo con i creditori o siano cessati gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, il Giudice, dispone la *conversione della procedura in liquidazione del patrimonio*;
- dal Tribunale, il quale procede d'ufficio alla conversione dell'accordo/piano, qualora il debitore non esegua entro i 90 giorni dalle scadenze i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Previdenziali.

5.1 La Proposta di Liquidazione del Patrimonio

La domanda di liquidazione deve essere corredata dalla documentazione di cui all'*art. 9 commi 2 e 3* e *art. 14-ter commi 3 e 5*:

- elenco dei creditori con indicazione specifica delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni mobili e immobili che fanno parte del patrimonio del debitore attraverso la redazione di un inventario a cura del debitore;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- indicazione di eventuali atti di disposizione effettuati negli ultimi cinque anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare;
- se il debitore svolge attività d'impresa, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

All'istanza va inoltre allegata una relazione particolareggiata a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi molto simile alla relazione particolareggiata della Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

reggiata da allegare al piano del consumatore che, ai sensi dell'*art. 14-ter, c. 3* della citata legge dovrà contenere:

- indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Si ritiene che la differenza tra la relazione particolareggiata da allegare al piano del consumatore rispetto alla relazione particolareggiata del piano di liquidazione, venga ravvisata nel requisito di meritevolezza, ovvero nel caso in cui l'OCC non abbia ritenuto ammissibile il piano del consumatore in quanto non meritevole (ad esempio il debitore abbia ricorso al credito in maniera spropositata), sembrerebbe non sia preclusa l'ammissione di questo soggetto alla procedura di liquidazione.

5.2 Il Deposito della Proposta

Completata l'istanza con tutta la documentazione a corredo prevista, il Giudice adito verificata la completezza della domanda e della mancanza di atti in frode ai creditori posti in essere negli ultimi cinque anni, emette un decreto di apertura della procedura di liquidazione e se non già individuato dall'OCC, nomina un liquidatore (con il possesso dei requisiti ex art. 28 L.F.). Nello stesso decreto dispone che sino al momento della chiusura della procedura, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Nel caso della liquidazione del patrimonio, poiché non vi è prevista l'omologazione diversamente dall'accordo e dal piano del consumatore, vi è un'incertezza circa il momento in cui debba considerarsi la ripresa delle esecuzioni individuali. Gran parte della Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

Giurisprudenza, ravvisa la prosecuzione delle azioni individuali allorché sia stato emesso il decreto di chiusura della procedura ovvero a seguito della completa esecuzione del programma di liquidazione.

5.3 L'Esecuzione della Liquidazione del patrimonio – Formazione del Passivo

Attore principale del procedimento in questione, è il liquidatore, nel quale si concentra completamente la formazione dello stato passivo senza intervento dell'Autorità Giudiziaria, la quale viene investita soltanto nel momento in cui sorgono contestazioni al progetto di stato passivo redatto dal liquidatore.

L'accertamento da parte del liquidatore del passivo, in questo caso, non riguarda soltanto i creditori concorsuali, ma altresì l'esame della titolarità dei diritti reali e personali su tutti i beni appartenenti al patrimonio liquidabile.

La fase dunque comincia con l'invito che il liquidatore invia ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali sui beni immobili o beni mobili nella disponibilità del debitore a comunicare:

- la possibilità di partecipare alla liquidazione depositando la domanda di partecipazione nelle forme e nei modi di cui all'*art. 14-septies*;
- la data entro cui va presentata la domanda;
- la data entro cui sarà comunicato alle parti lo stato passivo e ogni altra indicazione utile.

Il creditore dovrà presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o rivendicazione del bene indicando:

- generalità del creditore;
- somma che vuol esser fatta valere nella liquidazione o la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o rivendicazione;
- eventuale indicazione del titolo di prelazione;
- descrizione dei fatti e degli elementi di diritto che fondano la ragione della domanda;
- propri riferimenti quali telefono, fax, p.e.c. o l'elezione del domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente;
- i titoli comprovanti le richieste di cui si richiede il riconoscimento.

Verificate le domande di partecipazione dei creditori, il liquidatore forma un progetto di stato passivo, includendo anche un elenco dei titolari dei diritti sui beni di proprietà o in possesso del debitore e lo comunica agli interessati. Lo stesso assegna poi un termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del progetto, per effettuare osservazioni. Tali osservazioni dovranno essere comunicate a mezzo posta elettronica certificata o mediante deposito. Nel caso in cui sorgano delle osservazioni ritenute fondate dal liquidatore, si procede alla formazione di un nuovo progetto di stato passivo da rimettere alle parti, fissando nuovamente un termine di quindici giorni dalla ricezione. Qualora le osservazioni delle parti non risultano risolvibili, il liquidatore rimette gli atti al Giudice, il quale provvede alla definitiva formazione dello Stato Passivo.

Il provvedimento del Giudice è impugnabile con reclamo dinanzi al collegio giudicante, del quale non potrà farne parte il Giudice che lo ha pronunciato.

5.4 Formazione dell'Attivo

Il Liquidatore nei trenta giorni successivi alla chiusura dell'inventario, deve predisporre un programma di liquidazione da comunicare ai creditori e al debitore e da depositare in cancelleria.

Il programma di liquidazione dovrà contenere:

- la descrizione delle modalità di vendita dei singoli cespiti;
- la descrizione del patrimonio del debitore con riferimento al valore di presumibile realizzo;
- la descrizione della modalità di gestione dei beni.

Il liquidatore ha altresì l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione ed esercita ogni azione necessaria per conseguire la disponibilità materiale e giuridica dei beni appartenenti al patrimonio da liquidare.

Giova ricordare che nel patrimonio di liquidazione sono compresi anche tutti gli accessori, le pertinenze e i frutti dei beni, mentre sono esclusi dalla massa attiva finalizzata a soddisfare i crediti ammessi al passivo i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile e quindi:

- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice (crediti che in gran parte coincidono con quelli di cui alla lettera precedente);
- i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo (per questi ultimi beni e frutti) quanto disposto dall'art. 170 c.c., cioè fatta eccezione per i debiti contratti dal debitore per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (comma 6), ma anche, riteniamo, le somme di denaro impignorabili per legge, come il capitale o la rendita maturata che l'assicuratore deve al contraente od al beneficiario in base ad un contratto di assicurazione sulla vita (art. 1923, c. 1, c.c.).

Analogamente a quanto previsto per la norma fallimentare, l'art. 14-nonies dispone che le vendite poste in esecuzione del programma di liquidazione, avvengano attraverso procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da periti esperti.

Gli atti di liquidazione devono essere pubblicizzati per garantire la massima partecipazione a tutti i soggetti interessati e devono essere eseguiti mediante procedure competitive.

La procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14-undecies, resta aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione, e *in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito della domanda*. Quindi in ogni caso la procedura ha durata minima quadriennale, pertanto i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

La mancanza di una formale approvazione del piano da parte dei creditori, non esclude comunque un controllo da parte del Tribunale, sia riguardo alla chiarezza ed efficienza del piano, sia riguardo alla sua legittimità. Infatti, prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore deve comunicare

l'esito a tutte le parti interessate. compreso il giudice. Quest'ultimo, in presenza di giustificati motivi di legittimità, può sospendere gli atti di esecuzione del programma.

Peculiarità del programma di liquidazione rispetto a quello redatto dal curatore, è che in questa procedura il programma non è sottoposto all'approvazione dei creditori, tuttavia il liquidatore, su richiesta dei creditori, può apportare modifiche al piano qualora queste possano essere proficue all'esecuzione del piano.

5.5 Riparto dell'Attivo

Nulla invece è specificato riguardo al riparto tra i creditori delle eventuali somme incamerate.

Tenendo conto della natura concorsuale della procedura, si ritiene applicabile il principio della *par condicio creditorum*: i crediti sorti in occasione della liquidazione, sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, eccetto per il ricavato dalla liquidazione dei beni assistiti da pegno o ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti.

Per gli altri crediti sorti con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità del decreto, viene inibita qualsiasi attività esecutiva sui beni oggetto della liquidazione, nonché la facoltà di presentare domanda di partecipazione alla procedura.

5.6 Chiusura della Procedura di Liquidazione

Esigua invece è la disciplina relativa alla chiusura del procedimento.

L'unica norma a riguardo è l'art. 14-novies comma 5 che recita: "*accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine dei quattro anni dal deposito della domanda, il Giudice dispone con decreto la chiusura della procedura*".

Dalla pronuncia del decreto di chiusura riprende il corso degli interessi sui crediti chirografari non soddisfatti e il debitore recupera la titolarità e l'esercizio dei poteri di amministrazione e disposizione dell'intero suo patrimonio, ed entro

l'anno successivo potrà presentare domanda di ammissione all'istituto dell'esdebitazione per gli eventuali creditori concorsuali non soddisfatti.



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Salerno

Capitolo VI – L'ESDEBITAZIONE

Dalla lettura combinata delle condizioni di ammissibilità alle procedure di composizione della crisi (ex art. 7, c. 2) e delle condizioni di ammissibilità all'esdebitazione (art. 14-terdecies), si evidenzia come il Legislatore riservi i benefici della Legge in analisi ai soli *debitori meritevoli* (si ricordi che detto istituto non vale per le persone giuridiche o per gli enti metaindividuali privi di personalità giuridica, ma può valere per le persone fisiche che hanno una responsabilità patrimoniale illimitata per le obbligazioni assunte da un ente privo di personalità giuridica, es. società di persone), ossia a coloro i quali, oltre a rispettare le condizioni di cui all'art. 7:

- abbiano cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili;
- si siano adoperati per il proficuo e regolare svolgimento delle operazioni;
- non abbiano beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- non siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i reati in danno a i creditori previsti dall'articolo 16;
- abbiano svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbiano cercato un'occupazione e non abbiano rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego.

L'esdebitazione è esclusa, inoltre, qualora il sovraindebitamento del debitore sia stato causato da un comportamento non diligente nel ricorso al credito e qualora il debitore abbia posto in essere, nei cinque anni precedenti, atti in frode ai creditori.

Inoltre, l'esdebitazione non opera:

- a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- b) per i debiti da risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

- c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di cui al Paragrafo 3) e di piano del debitore (di cui al Paragrafo 4), sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza, da parte dell'Amministrazione Fiscale, di nuovi elementi (comma 3).

6.1 Profili fiscali tributari dell'esdebitazione

Da ultima modifica della L. n. 3/2012, s.s. mod. integr., il Legislatore ha inserito ex novo una sezione, la II, recante segnatamente norme per la Liquidazione del patrimonio.

Con tali disposizioni il Legislatore ha inteso fornire al debitore non fallibile ed al consumatore una alternativa liquidatoria alla soluzione negoziale del sovraindebitamento.

La normativa ripercorre a grandi linee le fasi della procedura fallimentare (inventario, domanda di partecipazione alla liquidazione, formazione del passivo, etc.), rappresentando, come già detto, una alternativa alla procedura di composizione o l'esito infausto della stessa; all'interno della stessa sezione e specificamente *all'art. 14-terdecies, L. n. 3/2012, succ. mod. integr.*, sono stati quasi integralmente trasfusi gli *artt. 142, 143, L.F.*, in materia di esdebitazione dell'imprenditore commerciale individuale fallito.

L'istituto, di origine anglosassone, ha la finalità precipua di riconoscere al fallito, una volta conclusa la procedura fallimentare, il diritto a veder cancellati i debiti concorsuali parzialmente soddisfatti a seguito della liquidazione fallimentare; a tal fine è richiesta una valutazione positiva del giudice circa i comportamenti tenuti dal debitore durante la procedura (diligenti e collaborativi) e, come accennato, la soddisfazione almeno parziale dei creditori ammessi allo stato passivo del fallimento.

Circa gli effetti tributari dell'esdebitazione, già in ambito fallimentare era stata in più occasioni sottolineata la necessità di provvedere normativamente agli impatti fiscali da questa derivanti, in modo da consentire l'effettiva liberazione del fallito dai suoi debiti pregressi; uguali difficoltà interpretative sono riscontrabili nell'esdebitazione che segue alla liquidazione del patrimonio prevista dalla Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

L. n. 3/2012, succ. mod. integr., giacché, anche in questa occasione, non è stato fatto alcun cenno agli aspetti fiscali, *eppure come emerge dalle cronache, l'indebitamento fiscale e le tensioni latenti nella fase della riscossione esattoriale gestita da Equitalia, sono fattore determinante nell'ambito della crisi.*

Sul punto viene in rilievo *in primis* la questione dell'imponibilità delle sopravvenienze che sorgono a seguito della remissione giudiziale dei debiti concorsuali che, in mancanza di coordinamento tra normativa fallimentare e TUIR e nell'impossibilità di applicare l'art. 88, c. 4, TUIR, anche in questa sede, rappresentano per gli imprenditori un serio limite alla concreta operatività dei benefici dell'esdebitazione.

Altro profilo che interessa le ricadute fiscali dell'istituto è quello che concerne le sanzioni amministrative tributarie, le quali possono ottenere l'esdebitazione a condizione che, leggendo in positivo la norma, siano sanzioni accessorie rispetto al tributo principale e che il debito cui ineriscono sia stata totalmente estinto. L'improbabilità che nella liquidazione fallimentare le pretese tributarie vengano totalmente estinte rendono in generale una mera possibilità teorica l'esdebitazione delle sanzioni tributarie accessorie.

Per quanto riguarda le imposte indirette, l'Agenzia delle Entrate, in materia di imposta di registro, sottopone la stessa ad una tassazione fissa, in luogo di quella proporzionale (v. Risoluzione 26.3.2012, n. 27/E).

A scongiurare l'applicazione dell'imposta proporzionale del 3%, quantomeno nelle due ipotesi principali di concordato, quello con cessione di beni e con garanzia vi è l'assunto in base al quale, con il decreto di omologa, il tribunale esperisce una mera attività di controllo rispetto all'autonomia negoziale privatistica espressa nel patto concordatario.

L'accordo, che deriva dal concordato, non comporta il trasferimento di beni che giustificerebbe una imposizione di tipo proporzionale. Difatti, dopo l'omologazione e durante la fase di liquidazione, fino a che non si compie l'alienazione dei beni, questi rimangono di proprietà del debitore.

In definitiva, la legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento si occupa espressamente degli aspetti fiscali nel solo art. 11, laddove dispone che l'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, en-

Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

tro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Risulta quindi confermato il solido e tradizionale principio secondo cui le obbligazioni tributarie, così come tutte le obbligazioni relative a rapporti di diritto pubblico, sono indisponibili, salvo le deroghe di volta in volta contemplate dalla legge. Conseguentemente l'accordo di ristrutturazione non potrà produrre effetti nei confronti dell'indebitamento fiscale, ma tale rigidità non è esplicitata e può dare luogo a molteplici problematiche interpretative ed applicative.



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Salerno

Capitolo VII – IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE E LA VERIFICA DELLA MERITEVOLEZZA

Oltre, alla condizione di ammissibilità oggettiva e soggettiva, è necessario anche la sussistenza della meritevolezza del debitore, la fattibilità e la convenienza della procedura.

Profili tutti, sui quali interviene il controllo giurisdizionale, realizzato anche con l'ausilio dell'organismo di composizione delle crisi, dato che tale tema si può affrontare solo su una serie di constatazioni, quanto ai contenuti della disciplina, che consentono di ritenere che i livelli sui quali opera il controllo del giudice siano molteplici.

Ad un primo livello va posto il controllo di legittimità, quello discendente dalle prerogative tipiche del giudice, cui spetta ovviamente la valutazione sulla presenza dei presupposti di ammissibilità della procedura, sulla regolarità del procedimento, infine sulla mancanza di violazioni a tutte le norme di carattere imperativo contenute nella disciplina in esame²⁸.

Mutuando la classificazione introdotta dalla Corte di Cassazione con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 1521/13, a proposito del concordato con cessione dei beni, ben si può dire che il controllo di legittimità inerisca alla fattibilità giuridica del piano del consumatore.

Al giudice spetta pertanto *in primis* la verifica in merito all'esistenza del presupposto soggettivo integrato dalla qualità di consumatore e del presupposto oggettivo del sovraindebitamento, nelle due diverse forme in cui può essere integrato; in secondo luogo la verifica inerente alla elaborazione di un piano, a contenuto libero e atipico, di soddisfacimento del ceto creditorio²⁹. Va ulteriormente accertata la presenza delle condizioni di ammissibilità formali, cioè di

²⁸ Sul tema dei controlli giurisdizionali il Tribunale di Bergamo, con decreto del 12.12.2014, ha precisato che "il giudice deve valutare sia la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt.7, 8 e 9, sia l'assenza di atti in frode ai creditori, la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, la meritevolezza soggettiva del consumatore (che non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinando colposamente lo stato di indebitamento) ed, in caso di contestazioni sulla convenienza, che il piano proposto consenta la possibilità di soddisfazione del credito in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria".

²⁹ Tribunale di Asti con decreto del 18.11.2014 ha ritenuto, infatti, inammissibile "la proposta che contempli il pagamento dilazionato del credito ipotecario" in quanto ciò equivarrebbe, "in assenza di un accordo concluso con il singolo creditore, ad una proposta di soddisfazione non integrale del pagamento privilegiato".

tutti i documenti che devono accompagnare la proposta di piano. Essi sono elencati all'art. 9, comma 2, 3, 3-bis e sono: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia. Quando, come nel caso in esame, il debitore è un consumatore, alla proposta di piano va allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, con contenuti molteplici. Tra le norme imperative di indispensabile applicazione, a presidio del cui rispetto si pone l'organo giurisdizionale, vanno ricordate quella che condiziona il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati alla preferibilità del trattamento proposto rispetto a quanto deriverebbe dalla liquidazione a valore di mercato dei beni sui cui il privilegio insiste, nonché quella che impone il pagamento integrale del credito vantato dall'erario per IVA e ritenuta d'acconto. Gli ulteriori profili sui quali interviene il controllo giurisdizionale sono meritevolezza, fattibilità e convenienza. A differenza del controllo di legittimità, immanente alle prerogative del giudice e da quest'ultimo realizzato in piena autonomia, il controllo sulla meritevolezza del debitore e sulla fattibilità e convenienza del piano sottostante alla proposta viene realizzato con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi. In generale va rimarcato che la reintroduzione della meritevolezza, scomparsa, come noto, dalla disciplina degli istituti di soluzione della crisi o di gestione dell'insolvenza alternativi al fallimento, va di pari passo con l'intensità dei benefici riconosciuti al debitore che voglia utilizzare la procedura concorsuale in esame: la protezione del patrimonio dalle possibili iniziative cautelari o esecutive dei creditori, l'esdebitazione conseguente all'omologazione del piano.

La Legge n. 3/2012 prevede tre strumenti di risoluzione della crisi: l'accordo con i creditori, il piano del consumatore e liquidazione del patrimonio, tre procedure distinte l'una dall'altra, che hanno un oggetto e presupposti completamente differenti.

I requisiti di ammissione sono comuni ma solo per la proposta di piano del consumatore è prevista anche la verifica della meritevolezza. Tale presupposto assume rilievo essenziale nella disciplina legislativa in quanto vale a caratterizzare la proposta di piano del consumatore rispetto ai restanti rimedi previsti dalla L. n. 3/2012, ovvero l'accordo con i creditori (artt. 11 e 12) e la liquidazione dei beni (art. 14-ter), i quali ultimi non presuppongono alcuna previa valutazione sulla meritevolezza. La scelta operata dal legislatore induce ad escludere anzitutto che la finalità della norma sia unicamente quella di offrire al debitore consumatore sovraindebitato una possibilità di soluzione della crisi mediante il sacrificio dei creditori. A differenza dell'impresa in stato di insolvenza, assumono rilevanza le ragioni della crisi e la condotta del debitore: solo al debitore meritevole può essere concesso l'effetto esdebitatorio, mentre al debitore sovraindebitato non meritevole è precluso godere degli effetti del piano del consumatore, potendo egli ottenere l'effetto esdebitatorio solamente tramite l'accordo con i creditori o la liquidazione dei beni.

In particolare, *“a differenza dell'imprenditore, il debitore consumatore non è soggetto al rischio d'impresa ma solamente alle conseguenze delle proprie scelte di vita. Sotto questo profilo, è comprensibile la scelta del legislatore di introdurre una condizione di ammissibilità del rimedio in esame che involge valutazioni sulla riconducibilità del sovra indebitamento ad una condotta colpevole o meno del consumatore, a differenza di quanto accada nella disciplina fallimentare”*³⁰.

È opportuno a questo punto riportare la disposizione di cui all'art. 12-bis c. 3 della L. n. 3/2012: *“Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie ca-*

³⁰ Cfr. Izzo L., *Piano del consumatore: solo per debitori meritevoli*, in Studio Cataldi – il diritto quotidiano, reperibile su www.studiocataldi.it, accesso del 07.02.2017.

Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

pacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”.

In buona sostanza, la disposizione citata subordina l'omologazione del piano del consumatore ad un giudizio di esclusione da parte del giudice di due circostanze: 1) che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2) che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per effetto di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Si può dire senz'altro che il primo mette l'accento su una visuale prospettica dell'inadempimento, nel senso che il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere: si tratta dunque di un soggetto che, valutate la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso. Il secondo presupposto, invece, ci dice che il debitore è meritevole quando ha assunto un debito eccessivo senza che gli si possa essere mosso alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio.

Il riferimento soggettivo cui sembra rifarsi la norma è quello di una persona capace di fare una valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume. Si tratta dunque di una figura vicina a quella del buon padre di famiglia, in grado di orientarsi nel mondo economico secondo orizzonti di normalità e buon senso. Ragionando a contrario, può dirsi senz'altro meritevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati. La norma, dunque, per un verso, non assume a modello un soggetto particolarmente avveduto e previdente, né tuttavia pare riferirsi ad un soggetto ingenuo, incapace di orientare le proprie scelte secondo criteri razionali³¹».

³¹ In merito si veda l'Ordinanza resa dal Tribunale di Cagliari l'11 maggio 2016. Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

Capitolo VIII – LE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE

La procedura da sovraindebitamento, sia nell'originaria previsione legislativa che nella versione da ultima modificata, rileva *l'assenza pressoché totale di disposizioni dedicate alla materia tributaria*.

Ed invero, sebbene nell'ultimo intervento legislativo ci si può riscontrare qualche norma di carattere fiscale, l'assenza di qualsivoglia riferimenti a tale aspetto fiscale introdotto, non consente di mutare il giudizio di complessivo disinteresse riservato dal Legislatore. Pertanto, il totale silenzio riservato in materia ha rappresentato la principale causa – per molti – dello scarso *appeal* esercitato all'approcciarsi agli accordi di ristrutturazione dei debiti per la composizione della crisi d'impresa.

In particolare, l'unica disposizione a carattere preminentemente fiscale che si ravvisa nella disciplina in commento è rappresentata dal quinto comma dell'articolo 11 ove è sancito che "l'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni, dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie".

L'inciso normativo ha creato non pochi dubbi interpretativi tanto che, in una fase iniziale, parte della dottrina si è espressa per una totale estraneità delle obbligazioni tributarie – di qualunque natura – da ipotesi di "ristrutturazione" in ragione della indisponibilità della stessa all'Agenzia³².

Di recente, in merito, è intervenuta la stessa Agenzia delle Entrate chiarendo che "*nei debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche quelli di natura tributaria*³³" ad eccezione dell'IVA e delle ritenute operate e non versate per le quali, per espressa previsione nor-

³² Cfr. Del Federico L., Gli aspetti fiscali della procedura, in Fallimento, n. 9/2012: "una volta chiarito che le Agenzie fiscali, ed ogni altro ente pubblico, non possono disporre del credito tributario, e degli altri crediti di natura pubblicistica, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge, risulta chiara la loro estraneità rispetto agli effetti dell'accordo di ristrutturazione da sovraindebitamento. Pertanto le Agenzie fiscali e gli enti pubblici non potendo disporre dei loro crediti non potranno neppure ipotizzare l'adesione all'accordo di ristrutturazione da sovraindebitamento".

³³ In merito si veda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 6 maggio 2015.

Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

mativa, permane l'esclusione della falcidia e solo la previsione di una mera dilazione nel pagamento³⁴.

Tra le norme di tenore tributario, anche se in maniera indiretta, si ricorda la disposizione dell' art. 9, L. n. 3/2012 e s.s. modifiche integrate, la quale dispone che la proposta, contestualmente al deposito presso il Tribunale, deve essere presentata nel limite di tre giorni dall' OCC all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, e deve contenere la ricostruzione della sua della sua posizione fiscale con l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

8.1 Regime Impositivo delle Sopravvenienze Attive

Una particolare attenzione si è sviluppata, nell'ottica del debitore, intorno al regime impositivo delle sopravvenienze attive derivanti dalla parziale rinuncia dei debiti da parte dei creditori aderenti all'accordo, e intorno al trattamento tributario delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni ai creditori ad un valore superiore a quello fiscale.

Dal lato dei creditori, invece, le perplessità maggiori si sono registrate con riguardo alla disciplina fiscale da applicare alle perdite derivanti dalla remissione dei crediti.

Più precisamente, in tema di sopravvenienze attive e di plusvalenze, si è cercato di stabilire se, in assenza di una disciplina tributaria specifica, dovesse essere applicate agli accordi di ristrutturazione le regole generali in materia di imposte sui redditi oppure se si potesse applicare il regime speciale pensato dal Legislatore per il concordato, sia preventivo che fallimentare, all'art. 88, c. 4, e all'art. 86, c. 5, TUIR.

In linea di principio, infatti, analogamente a quanto si verifica per il concordato preventivo e fallimentare, la differenza positiva tra importo nominale dei crediti dei soggetti aderenti all'accordo e l'importo risultante dall'accordo omologato costituisce un valore suscettibile di imposizione. Tuttavia, il Legislatore, per il concordato ha espressamente escluso le sopravvenienze dal concorso alla formazione del reddito d'impresa, prevedendo testualmente all'art. 88, c.

³⁴Sul punto è lo stesso Legislatore a prevedere all'articolo 7, c. 1, che "in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento".

4, TUIR, che “non si considerano sopravvenienze attive [...] la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo”³⁵³⁶.

Inoltre, la possibilità di applicare estensivamente tale regime agevolativo anche alle ipotesi in cui il valore positivo si verifichi a seguito dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione, è stata fatta discendere direttamente dalla natura giuridica che decide di attribuirsi a quest'ultimo. Più precisamente, è stato più volte sostenuto che qualora si ravvisi nell'accordo solo una forma particolare di concordato preventivo, sarebbe automaticamente applicabile anche la citata norma di esenzione; a sostegno di tale impostazione vi sarebbe, *in primis*, un generale principio di ragionevolezza (riconducibile agli artt. 3 e 53, Cost.) e, poi, la *ratio* stessa della norma fiscale.

Alcune delle incertezze interpretative illustrate e la scarsa attenzione pratica finora riservata all'istituto, hanno indotto, di recente, il Legislatore ad intervenire sulla disciplina degli accordi di ristrutturazione apportando importanti modifiche anche in ambito fiscale.

Novità di rilievo sono state inizialmente previste nel D.L. 78/2010 che ha sottratto alla revocatoria fallimentare le operazioni connesse all'accordo, ha riconosciuto la prededucibilità dei crediti sorti in funzione ed esecuzione dei piani di ristrutturazione omologati ed ha escluso la ricorrenza della fattispecie di bancarotta fraudolenta per le operazioni ad esso relative.

Quindi, il regime di neutralità fiscale delle sopravvenienze attive è vincolato all'omologa della proposta concordataria o dell'accordo di ristrutturazione. Le sopravvenienze da falcidia nell'ambito di transazioni extragiudiziali sono infatti integralmente tassabili.

³⁵In merito si vedano le “Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento” elaborate dal CNDCEC nel luglio 2015 ove è indicato che “tale disposizione specifica che la riduzione dei debiti dell'impresa non rappresenta sopravvenienza attiva e quindi non è tassabile. Del pari, sembra applicabile l'art. 86, comma 5 del TUIR, che prevede come in caso di cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non vi sia realizzo di plusvalenze e minusvalenze dei beni”. Diversamente, nel caso in cui si discorra didebitore consumatore, le medesime *linee guida ritengono che “un'eventuale riduzione dei debiti conseguente all'attuazione del procedimento di composizione della crisi potrebbe essere priva di rilevanza reddituale non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi testualmente disciplinate dal TUIR con riferimento alle singole categorie reddituali. Al contrario, parrebbero mantenere una rilevanza reddituale le operazioni di vendita di beni funzionali a sostenere il programma di composizione della crisi da sovraindebitamento, ad esempio le cessioni di immobili infraquinquennali o di partecipazioni generatrici di capital gain”*.

³⁶In questi casi bisogna procedere ad una variazione in diminuzione nel rigo 54 del modello Unico SC

L'irrelevanza delle sopravvenienze attive in presenza di piani attestati di risanamento e di accordi di ristrutturazione dei debiti in base all'articolo 88, comma 4, resta comunque limitata. La norma dispone infatti che, avveratesi le condizioni (iscrizione o omologa), la detassazione opera per la parte di sopravvenienza che eccede le perdite utilizzabili e questo, sia con riferimento a quelle pregresse, sia con riferimento alle perdite di periodo. Questo passaggio della disposizione è quello che pone i maggiori dubbi applicativi. Non è chiaro, infatti, se la consumazione delle perdite pregresse a detassazione della sopravvenienza debba avvenire con le regole previste dall'articolo 84 del Tuir³⁷ o se, invece, la consumazione debba intendersi integrale.

Ad ogni buon conto, la riduzione dei debiti nell'ambito degli accordi di ristrutturazione e dei piani attestati di risanamento, non genera sopravvenienze attive fiscalmente neutrali in senso assoluto, disponendosi in tutto o in parte il preventivo utilizzo delle perdite fiscali altrimenti usufruibili. Se le sopravvenienze attive sono invece riferibili al concordato preventivo o fallimentare, non ci sono limiti alla loro irrilevanza.

Neppure nei confronti dei creditori che decidono di aderire alla proposta di accordo avanzata dal debitore per il rientro dalla sua esposizione il Legislatore ha regolato espressamente gli effetti fiscali che derivano dalla remissione dei crediti.

Potrebbe, quindi, per il momento, trovare conferma la scelta metodologica effettuata in tema di sopravvenienze e plusvalenze ed applicarsi analogicamente la ricostruzione proposta dalla dottrina in materia di accordi di ristrutturazione.

Sicché, la questione maggiormente dibattuta in quella sede, e che tende a riproporsi anche per i PCC, concerne la deducibilità delle perdite che derivano dall'accettazione di un accordo in cui è prevista una soddisfazione parziale delle passività del debitore.

Nella sostanza, potrebbe ravvisarsi una applicazione per analogia del dispositivo di cui all'art. 101, comma 5, *“laddove prevede che le perdite su crediti sono deducibili “se risultano da elementi certi e precisi” ed in questo caso, il*

³⁷e quindi in misura corrispondente all'80% – tesi Assonime, espressa nella circolare 15/2013 Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

momento temporale cui ricondurre tale deducibilità sembrerebbe poter essere quello dell'omologazione dell'accordo³⁸'.



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Salerno

³⁸Cfr. *Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento, op. cit.*
Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

Capitolo IX – ORIENTAMENTI GIURISDIZIONALI DEL TRIBUNALE DI SALERNO

L'applicazione della verifica alla sussistenza della meritevolezza del debitore, nonché la verifica alla fattibilità giuridica e alla convenienza della procedura del Consumatore, da parte della giurisdizione di Salerno, tende ad una valutazione puntuale e minuziosa che in applicazione della L. n. 3/2012 e della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1521/13 vede propendere per un' applicazione in senso stretto della definizione di *Sovraindebitamento del Consumatore* ovvero, i nostri magistrati pongono l'accento sui seguenti principi:

“a) sulle cause dell'indebitamento; b) sull'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; c) sul resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) sull'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) sul giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore e sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dal momento che il ricorrente non possiede beni e/o a condizioni della contentezza temporale della conclusione del piano, nonché la capacità ai sensi dell'art. 12-bis, c. 3, L. n. 3/2012 ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1 terzo periodo” evidenziando come la relazione particolareggiata del professionista diventa il basamento di un giudizio della rilevanza di un comportamento degno di fiducia al consumatore concludendosi nella dichiarazione del predetto professionista di non compimento di atti in frode ai creditori, causa prevista dall'art. 12-bis, c. 1, L. n. 3/2012.

Pertanto, i Giudici Salernitani procedono all'omologa del piano del consumatore quando, escludono che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, oppure quando ha escluso che il suddetto consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo, di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Per il caso esaminato nella fattispecie *de agitur* il consumatore ha documentato lo *status* economico-finanziario del proprio nucleo familiare a far data

dal 2002, anno in cui coincideva l'inizio del suo rapporto lavorativo subordinato, al fine di giungere ad una ricostruzione delle attività poste in essere in qualità di consumatore. Ulteriormente, il sovraindebitato consumatore esprimeva la necessità di vendita dell'unico immobile, nei cinque anni precedenti, al fine di ottemperare alle obbligazioni assunte dallo stesso. Tant'è vero che, dalla relazione del professionista delegato O.C.C. di desumeva che *"...il ricorrente non aveva contratto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, al punto che provvedeva, prima della presentazione del piano, a numerose rate dei finanziamenti richiesti ed ottenuti, né l'attuale situazione di sovraindebitamento veniva determinata da una condotta colposa, come l'eccessivo ed imprudente ricorso al credito nonostante la carenza di adeguate risorse finanziarie, essendo, di contro, riconducibile all'ampliamento del nucleo familiare e alla conseguente necessità di sostenere spese più gravose per il relativo sostentamento"*.

Il piano presentato, a contenuto libero, dal consumatore nella sua totale trasparenza, di flussi economici in entrate (cumulo tra reddito da lavoro dipendente subordinato e reddito da pensione) ed uscite (distintamente indicati tra debiti in pro-quo prededucibili, privilegiati e chirografi) si rende alla stregua semplicemente certo e stabile nella corrispondenza, da parte del ricorrente avallata, inoltre, da un ipotesi di garanzia, ove dovesse venir meno la propria fonte di reddito, di un credito liquidabile ed esigibile, con le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto.

Differente è la posizione di quel consumatore che ha rilasciato fidejussioni, garanzie e/o perseverato una sottrazione di patrimonio da destinare al risanamento della propria posizione, per questi ultimi il vaglio del Tribunale di Salerno è di non omologa ritenendo *conditio sine qua non del Consumatore è colui che" completamente estraneo, in situazioni attuali e/o pregresse, a dinamiche riconducibili ad attività economiche a cui sono riconducibili obbligazioni residue³⁹ e/o i cui comportamenti possono essere ricondotti a comportamenti non*

³⁹La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1896/16 – dopo un'approfondita esegesi della norma in due differenti categorie, una privata ed una imprenditoriale o professionale. Si precisa infatti che la legge non fa parola di un amatrice omogenea assoluta dell'insolvenza. Il richia- Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

meritevoli” al di là della definita incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Segnalando, comunque che per i primi è possibile optare sia per l'accordo di ristrutturazione sia per il programma di liquidazione.

In conclusione, i privilegi che possono derivare dall'omologa del piano, al soggetto sovraindebitato non assoggettabile alle procedure concorsuali ordinarie, è riconducibili alla possibilità di una ristrutturazione dei propri debiti tale da determinare la finale esdebitazione, con contestuale inserimento nella vita sociale. Proprio quest'ultimo presupposto ha rappresentato per il Legislatore impulso propulsorio per tentare di risolvere il problema sociale che i soggetti privati sono costretti a vivere nel nostro Paese da diversi anni.

Invero, proprio su tale onda è necessario che i commercialisti siano volani propositivi e reattivi di crescita per il territorio in cui sono inseriti perché il debitore è un danno sociale, che produce giovani che non studiano, anziani che non vengono assistiti, separazioni tra coniugi per contrasti dovuti a problemi economici.

La nostra categoria è formata per svolgere al meglio il ruolo che ci ha assegnato il Legislatore, al fine di aiutare molte persone ad uscire da situazioni debilitanti anche sotto il profilo psicologico, per scongiurare il crescente fenomeno dei suicidi.

A tal fine i commercialisti, gli Ordine Professioni e gli Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento - che li racchiude - devono attivarsi per creare un collegamento sia con L'ASL, per fornire supporto psicologico al sovraindebitato e alla famiglia, sia con le società di lavoro interinali per il reinserimento professionale, coinvolgendo nel percorso di recupero le associazioni di volontariato che accompagnino il sovraindebitato fino a quando non rientrerà nuovamente nel mondo del lavoro.

mo è dunque più alla **qualità** dei debiti da ristrutturare, in se considerati per la loro composizione finale, piuttosto che nell'**attività svolta** dal soggetto proponente.

Commissione di Studio Procedure Concorsuali e Giudiziarie UGDCEC Salerno

RINGRAZIAMENTI

“...Se le formiche si mettono d'accordo, possono spostare un elefante... Lo sforzo comune e condiviso ci ha consentito di porre a sistema le capacità professionali del singolo collega, creando una unicità di sinergie che va ben oltre il lavoro stesso, e per la quale, non può che ringraziarsi ciascuno di essi”.

Un ringraziamento singolare va al Dr. Alessandro Brancaccio, Giudice del Tribunale di Salerno – III sezione civile – che ha messo a disposizione degli scriventi l'esame dei casi depositati in Tribunale.



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Salerno
